

Pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE il 20 GENNAIO 2010

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;
rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la *governance* delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);
considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo;
apprezzato il richiamo all'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;
- 2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
- 3) si considera necessario svolgere un'accurata verifica dei quadri orari allegati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di contemperare obbligo di istruzione, diritto-dovere all'istruzione, possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini del successo formativo. In particolare, occorre valutare l'opportunità di introdurre le scienze naturali nel primo biennio di tutti i licei e di rafforzare ulteriormente, ove necessario, la matematica e la lingua straniera con la necessaria caratterizzazione data dalle materie di indirizzo;
- 4) si ritiene altresì necessario, rispetto all'articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita, delineare con maggiore nettezza il percorso di studi del liceo delle scienze umane, inclusa la relativa opzione economico-sociale - la cui attivazione è definita nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa - con riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un necessario rafforzamento dell'area giuridica ed economica;
- 5) con riferimento al liceo scientifico, l'opzione scientifico-tecnologica - la cui attivazione è definita nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa -, così come formulata, anche dal punto di vista nominale, sembra per molti aspetti sovrapponibile all'analoga offerta formativa dell'istruzione tecnica: si reputa pertanto necessario modificarne la denominazione in opzione scientifico-informatica, tenendo conto delle sperimentazioni del PNI, pur con i

necessari aggiornamenti;

6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione puntuale del rapporto tra profili e quadri orari, per verificarne la congruenza, anche a seguito delle verifiche di cui alle condizioni numeri 3 e 4 del presente parere;

7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale;

8) sempre con riferimento al liceo musicale e coreutico, nelle more del processo di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e del riordino del settore, appare necessario privilegiare la scelta di attivazione delle sezioni previste dall'articolo 13, comma 6, dello schema di decreto attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni dell'Afam consentito dall'articolo 2, comma 8, lettera g), della medesima legge n. 508 del 1999; ciò, al fine di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici, integrandola con la tradizione liceale, e di tutelare la possibilità di accesso all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni musicali e 10 sezioni coreutiche;

10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi: arti figurative; architettura e ambiente; design; audiovisivo e multimediale; grafica; scenografia, anche al fine di preservare i passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della trasformazione degli istituti d'arte in licei artistici, e tenendo conto dell'esigenza ordinamentale di riconoscere per gli istituti d'arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;

11) all'articolo 3, comma 3, appare necessario prevedere la disciplina delle sezioni liceali a indirizzo sportivo;

12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza di cui all'allegato I, in modo da chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 10, comma 6, si ritiene opportuno utilizzare l'espressione «diploma di laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea» invece che «titolo di laurea comunitario»;

b) all'articolo 11, comma 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con le parole «e dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;

c) all'articolo 13, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all'allegato L;

d) al comma 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo l'emanazione del decreto ministeriale previsto;

e) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

f) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

g) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli

organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

h) si proceda infine alla corretta indicazione dei seguenti riferimenti normativi e riferimenti interni:

1) all'articolo 2, comma 3, il riferimento corretto è all'articolo 13, comma 11, lettera a), e non all'articolo 13, comma 9, lettera a);

2) all'articolo 12, comma 2, il riferimento corretto è alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 11, lettera a) e non al comma 10 del medesimo articolo;

3) al comma 6 dell'articolo 13 il riferimento corretto è al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154» e non al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186»;

4) al comma 9 dell'articolo 13, il riferimento corretto è alla «legge 20 maggio 1982, n. 270» e non alla «legge 20 maggio 1981, n. 270».

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI PES, GHIZZONI, COSCIA, DE TORRE, SIRAGUSA, DE PASQUALE, BACHELET, DE BIASI, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, PICIERNO, ROSSA, RUSSO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento concernente norme sul riordino dei Licei (atto n. 132),
premesse che:

si ritiene urgente avviare nel nostro paese una riforma organica del sistema dell'istruzione nel suo complesso e, in particolare, dell'Istruzione superiore che sia capace di affrontare le sfide del millennio: a) dallo sviluppo esponenziale della conoscenza e delle nuove tecnologie, e del sapere come fattore fondamentale di sviluppo della persona e dell'intera comunità; b) dalla globalizzazione dell'economia e dei sistemi produttivi, profondamente innovati dalle nuove tecnologie, che hanno modificato il mercato del lavoro. Un mercato sempre più flessibile che richiede profili professionali in continua evoluzione; c) dalla crisi finanziaria ed economica che ha duramente colpito il nostro paese che richiede di essere affrontata con una nuova visione strategica e nuove politiche di controllo e di sviluppo sostenibile. Appare, quindi, cruciale ripensare al sistema dell'istruzione e della formazione;

si è rovesciato il rapporto tra istruzione formale e istruzione informale. Prima della rivoluzione della società della conoscenza, il sapere e le informazioni venivano quasi tutte conseguite a scuola, ora che solo il 30 per cento viene acquisito durante il periodo scolastico. È il contesto mediatico, sociale, territoriale, la multimedialità ad egemonizzare il campo della conoscenza. I tempi e i cambiamenti sono rapidissimi e il vecchio sistema educativo non sembra stare al passo con questi fenomeni e rischia di essere sopraffatto. In tal senso, una visione minimalista del cambiamento in corso e la mancanza di un profondo processo riformatore del sistema dell'istruzione può indurre questo esito negativo;

occorre superare l'impianto enciclopedico-nozionistico e affermare un nuovo impianto critico-metodologico, affinché la scuola possa svolgere in questo nuovo contesto in modo adeguato la sua funzione. Gli studi scientifici più recenti mettono sempre più in discussione l'idea di una scuola rigida e solo trasmissiva di saperi e evidenziano come appaia sempre più artificiosa una visione che separi il sapere dal fare, la teoria dalla pratica. È necessario affermare la centralità dell'apprendimento come il coinvolgimento e protagonismo dell'alunno e delle sue potenzialità di acquisizione delle conoscenze, come sintesi tra corpo e mente, tra dimensione cognitiva ed emotiva;

occorre, con la definizione del nuovo ordinamento, ripensare tutti gli aspetti dell'attività scolastica:

la programmazione e la metodologia della didattica;

la promozione dell'innovazione e della ricerca didattica progettata e realizzata in modo integrato tra scuola e università, valorizzando la funzione docente;

una ricerca metodologica che sia finalizzata: ad un coinvolgimento attivo degli studenti, a livello individuale e di gruppo, capace di stimolare le loro potenzialità di apprendimento e la loro creatività; di favorire il superamento della separazione rigida tra lezione frontale e attività laboratoriale; alla definizione dei quadri orari con nuovi criteri e la riprogettazione e organizzazione degli spazi scolastici e delle attrezzature in sintonia con la nuova didattica; la revisione dei curricoli per adeguarli alla domanda sociale di cultura odierna, in funzione di una pari dignità culturale e fra i diversi saperi (umanistici, scientifici, tecnologici, artistici) e senza fratture tra i diversi cicli scolastici;

la definizione di un piano nazionale, finalizzato a valorizzare la funzione docente con lo sviluppo della loro professionalità attraverso una adeguata retribuzione; la realizzazione di programmi di aggiornamento professionale e che preveda la stabilizzazione del personale precario; la definizione di organici funzionali, una nuova normativa per la formazione di base e il reclutamento e la selezione del personale docente e dei dirigenti scolastici;

l'attivazione di un sistema di valutazione e di autovalutazione delle scuole e del personale; occorre, inoltre, rafforzare il rapporto tra scuola e territorio, tra le istituzioni scolastiche, gli enti Locali e le Regioni, integrare le attività scolastiche ed extra-scolastiche e procedere con l'attuazione del titolo V della Costituzione;

occorre, altresì, realizzare un nuovo sistema di educazione e formazione permanente per tutto l'arco della vita;

appare, infine, fondamentale che un processo riformatore di tale portata debba porsi come

obiettivo qualificante la corretta attuazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni così come stabilito dal Governo Prodi, con il DM n. 139/2007 che, adeguandosi alle indicazioni europee e, pur salvaguardando le specificità curriculari dei diversi percorsi, stabilisce che in ciascuno di essi debbano essere presenti i quattro assi culturali dei linguaggi, storico-sociale, matematico, scientifico-tecnologico. Ciò comporta che i primi due anni dell'istruzione superiore prevedano una formazione di base di ampio e consolidato respiro culturale e che, nei profili di uscita, garantisca il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento. Senza una chiara definizione delle competenze attese ai 16 anni per tutti, non potrà essere superata la gerarchizzazione culturale e sociale esistente tra i licei, gli istituti tecnici e professionali; rilevato che nell'ordinamento proposto dal Governo sarebbe stata necessaria una premessa ai tre schemi di regolamento nella quale fosse delineata un'identità/finalità comune ai tre percorsi del secondo ciclo d'istruzione, da cui determinare le identità specifiche; rilevato che il provvedimento proposto dal Governo definisce un impianto non basato sulle nuove esigenze di educazione e di formazione, ma sulla necessità di rendere operanti i tagli indiscriminati alla spesa per l'Istruzione, definiti con il decreto-legge n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, e sull'assenza di un qualsivoglia indirizzo deciso dal Parlamento in ordine alle finalità culturali e alla qualità di una riforma che non può, pertanto, fregiarsi di tale titolo;

rilevato altresì che questa logica di riduzione della spesa ha già comportato per l'anno scolastico 2009-2010 l'eliminazione di 11.386 posti di docente, conseguente alle misure di «razionalizzazione» connesse all'aumento del numero degli studenti per classe e alla riconduzione a 18 ore dell'orario delle cattedre di tutte le discipline;

rilevato, inoltre, che alla logica dei tagli di cui sopra, il regolamento in parola determinerà un'ulteriore riduzione di 2580 unità docente più 33 docenti ITP;

rilevato che la riduzione del monte ore, in particolare nel biennio - dove più facile è la riorganizzazione del quadro orario - produrrà la riduzione del personale docente; che l'obiettivo del riordino è funzionale al contenimento della spesa e non all'affermazione di una nuova visione strategica dell'istruzione liceale del Paese; rilevato, altresì, che proprio in questa logica, va letta l'assenza di investimenti e il mancato stanziamento di risorse aggiuntive destinate alla innovazione didattica, alle strutture scolastiche (aule, attività laboratoriale ecc.) e alla formazione del personale docente.

Si stigmatizza che il principio generatore della riforma - contrariamente a quanto affermato dal Ministero - che non risponde alle reali richieste che provengono dalla società contemporanea, di cui sopra, ma riporta in luce l'impianto complessivo dell'istruzione ad una visione di tipo gentiliano. Risulta assente, infatti, una vera rivoluzione di metodo capace di contenere gli elementi indispensabili per una scuola del XXI secolo, quali:

- a) la didattica laboratoriale di tutte le discipline tramite il sistema delle compresenze (storia/diritto; Arte/tutte; Lingua straniera /tutte; Linguaggi /tutte);
- b) la previsione di spazi di intersezione tra le discipline, progettualità e sperimentazioni, che invece l'Europa ci chiede;
- c) l'insegnamento autonomo di Cittadinanza e Costituzione;
- d) l'insegnamento autonomo di Linguaggi (Media Education);
- e) l'insegnamento almeno quadriennale di Scienze;

pertanto, si reputa necessaria un'attenta revisione dello schema di regolamento e dei quadri disciplinari, al fine di non disperdere la ricchezza diffusa di centinaia di licei (più di un terzo del totale) che da decenni sperimentano esperienze didattiche che hanno prodotto risultati formativi e culturali di eccellenza e conseguito gli obiettivi OCSE PISA in linea con le maggiori scuole europee;

considerato che l'orario medio settimanale sarà di 27 ore nel primo biennio dei primi quattro licei e di 31 nel secondo biennio e nel 5° anno, per i primi 3 licei (32 per il linguistico); 32 per il musicale-coreutico; 34 (prima e seconda) e 35 (terza, quarta e quinta) per l'artistico;

considerato che, appare contraddittoria la previsione per i licei di flessibilità didattiche o curriculari riservate alla scuola, nella quota del 20 per cento al primo biennio e del 30 per cento al secondo biennio, vincolata ad un contingente di organico annuale attribuito, in modo sempre più ridotto, dal Ministero;

considerato che, stando alle ipotesi ora al vaglio, per effetto della riduzione oraria entreranno in sofferenza molte discipline con le relative classi di concorso - pur non essendo queste ultime oggetto del regolamento in discussione - si rileva che, in particolare:

a) La classe 19 A (Discipline giuridiche ed economiche) scompare dai licei linguistici e delle scienze umane e da molte sperimentazioni, mentre l'insegnamento del diritto dovrebbe essere incrementato anche al fine di rendere utile ed effettiva la nuova disciplina «cittadinanza e costituzione» che deve formare cittadini consapevoli;

b) La classe 51 A (Materie letterarie con latino) nel liceo scientifico, nel liceo linguistico (da - 25 a - 50 per cento a seconda dell'organizzazione precedente), nel liceo delle scienze umane (- 8 per cento circa);

c) La classe 50 A (Materie letterarie) nel liceo linguistico e nel liceo delle scienze umane dove, vista la presenza del latino, prevarrà il ricorso alla 51 A;

d) La classe 49 A (Matematica e Fisica) nel liceo linguistico (-15 per cento circa);

e) La classe 45 A (Lingue straniere) nello scientifico (10 per cento circa) e, relativamente alla seconda lingua straniera, nel liceo linguistico (-33 per cento circa);

f) La classe 60 A (Scienze naturali ecc.) nel linguistico e nel liceo delle scienze umane (- 25 per cento circa);

g) Le classi 61 A (Storia dell'arte) e 25 A (Disegno e storia dell'arte) dimezzate nei licei linguistico e delle scienze umane;

h) La classe 36 A (Filosofia, pedagogia, psicologia) e 37 A (Filosofia e storia) nel liceo delle scienze umane (rispettivamente -33 per cento e - 25 per cento);

i) La classe 47 A (Matematica) espulsa dai licei delle scienze umane e linguistici, poiché matematica e fisica diventano disciplina unica già nel biennio;

j) Le classi 18 A (Discipline geometriche ecc.), 21 A (Discipline pittoriche), 22 A (Discipline plastiche) nel liceo artistico;

k) Le classi dalla 3 A alla 10 A (Arti varie) e della tabella D (Laboratori degli istituti d'arte) per la confluenza degli istituti d'arte nei licei artistici;

considerato che la riduzione dei quadri orari colpisce fortemente i licei interessati ai corsi sperimentali, in particolare i più diffusi quali «il Piano nazionale di informatica», la sperimentazione della seconda lingua straniera per l'intero quinquennio nei licei scientifici, il Liceo Scientifico-Tecnologico, senza un'approfondita valutazione dei risultati formativi raggiunti;

considerato che il liceo artistico prevede un numero di ore insufficiente e mal distribuito per le attività artistiche pratiche; che il liceo artistico assorbe di fatto anche gli istituti d'arte, con conseguenze pesanti sulla molteplicità di queste scuole non riconducibili ai tre indirizzi previsti. Gli istituti d'arte dovrebbero, infatti, avere un taglio più professionalizzante ed essere legati di più al territorio, anche per non disperdere il valore degli istituti d'arte del mosaico, del corallo, dell'oreficeria, dell'alabastro, del vetro, del tessuto etc, che costituiscono un patrimonio prezioso per tanti territori;

considerato che il liceo classico, analogamente al liceo artistico, non prevede, al biennio lo studio delle scienze naturali, nonostante tale disciplina sia considerata, nei contenuti, uno dei quattro assi portanti che l'Europa ci chiede come certificazione di competenze alla fine dell'obbligo. Con la fine delle sperimentazioni ci si trova di fronte a un «nuovo» Liceo classico che ci riporta al «vecchio»: infatti in questi licei una percentuale prossima al 100 per cento si studiano le lingue straniere anche nel triennio, per un monte di ore pari a tre ore settimanali; con la riorganizzazione le ore vengono ridotte di una unità su ogni classe, per un totale di cinque nell'intero quinquennio; viene abolito inoltre lo studio della storia dell'Arte in tutto il quinquennio la cui sperimentazione ha permesso a buona parte dei licei classici italiani una diffusa e approfondita conoscenza del patrimonio artistico del nostro Paese. Anche per il Liceo classico (così com'è previsto per i Licei scientifico e delle scienze sociali) andrebbe inserita l'opzione del «Liceo della Comunicazione» che, rispondendo alla necessità di far vivere l'umanesimo perenne della classicità, attirerebbe in questa sfera anche quella parte di studenti che non se la sentono di frequentare un Classico tradizionale;

considerato che i Licei scientifici tornano alle più vetuste esperienze: ad esempio, quelle delle tre ore di lingua straniera e si pone fine allo studio della seconda lingua comunitaria per tutto il quinquennio, che era stato il fiore all'occhiello delle recenti sperimentazioni;

considerato che il liceo scientifico tecnologico, così come previsto nello schema di regolamento in parola, recepisce solo in parte le caratteristiche peculiari delle attuali sperimentazioni, poiché non sono comprese le attuali ore di didattica di laboratorio. Pertanto è indispensabile una diversa articolazione delle opzioni del liceo scientifico, mantenendo anche

nei tecnici la previsione di un'articolazione che riprenda il profilo del vecchio «liceo scientifico tecnologico Brocca» e facendo sì che, nelle confluenze, gli istituti tecnici che attualmente hanno tali sperimentazioni, rilascino il diploma di liceo scientifico tecnologico;

considerato che i Licei linguistici e delle scienze umane, finora costituiti in via sperimentale con orari intorno alle 35 ore, risentiranno maggiormente del limite imposto delle 30 ore. In tali Licei la definizione e distribuzione delle discipline risulta approssimativa: ad esempio matematica e fisica costituiscono una disciplina unica (comprensiva anche di informatica!) diversamente dal classico e dallo scientifico; arte e musica sono alternative e sono distribuite su un'ora alla settimana. Inoltre, in assenza delle sperimentazioni al Liceo Linguistico si studieranno bene solo le lingue straniere, mentre scomparirà una più vasta e solida cultura liceale. Il latino si studierà solo nei primi due anni, pur essendo, quello linguistico, indirizzo dedicato più di altri alla specializzazione dei linguaggi;

valutato negativamente che il Liceo delle Scienze umane, nel suo indirizzo tradizionale è calibrato su un asse Psico - Pedagogico, anziché, come nel resto d'Europa, su un asse Sociale. È un'inutile riedizione del soppresso magistrale con Latino per 5 anni e neppure un'ora di discipline giuridiche ed economiche, materia che pure appartiene all'asse culturale delle scienze umane. La classe 19 A (Discipline giuridiche ed economiche) scompare senza che si sia fatta alcuna riflessione didattica, pedagogica o del mondo dell'impresa o delle professioni. Tuttavia, il ripristino delle ore delle discipline giuridiche ed economiche non deve comportare una ulteriore riduzione di «Scienze sociali e metodologia della ricerca». Nel biennio, manca una disciplina caratterizzante (non è prevista neanche un'ora di scienze sociali) compromettendo, così, l'identità specifica dell'indirizzo. Nel triennio la sottrazione dell'insegnamento della Filosofia ai docenti di materia d'indirizzo (A036) renderà difficile mantenere sincronia e coerenza tra i programmi di filosofia e pedagogia, pur trattandosi dello studio dei medesimi pensatori;

considerato che il liceo Musicale - Coreutico nasconde l'incognita della ricerca e dell'impiego delle risorse. In tal senso o si assume personale nuovo e abilitato o si riquaificano, per riconvertirle, i docenti di educazione musicale e di strumento provenienti dalle scuole medie. Al suo interno è previsto l'insegnamento teorico della musica e della danza, ma assai poco quello pratico, sacrificato dentro le 32 ore massime in cui si articola. Soprattutto in quanto liceo vocazionale, esso risente fortemente del mancato investimento nell'attività laboratoriale e di un rapporto poco chiaro con i Conservatori e le Accademie di danza e altre istituzioni musicali e coreutiche riconosciute. Il tema è quello della formazione e dell'abilitazione all'insegnamento. Si stigmatizza infine la previsione di affrontare un progetto così ambizioso senza nessun investimento;

considerato che gran parte del deficit formativo della scuola italiana è di tipo metodologico e l'insegnamento è ancora in gran parte libresco; bisognerebbe introdurre dovunque la pratica dei laboratori e dell'indagine scientifica. È nel laboratorio infatti, in quanto luogo di ricerca e di indagine critica, che si impara l'analisi e la soluzione dei problemi, l'uso dei modelli e linguaggi specifici, la conoscenza delle strutture sintattiche e logiche delle discipline. Benché nella attività laboratoriale ci siano le condizioni per l'attuazione di modelli didattici funzionali all'apprendimento per competenze, tale pratica purtroppo non riguarda strutturalmente i licei;

considerato che, con un evidente attacco al buon senso, l'avvio della riforma nel 2010-2011 riguarderà oltre alle prime classi anche le seconde. In tal modo, grazie alla contrazione dei quadri orari si otterrà il risparmio previsto; le famiglie, tuttavia, avranno iscritto i propri figli a corsi destinati a cambiare dopo un anno gli assetti curriculari, quadri orari e insegnanti. Così facendo si disattende il diritto degli alunni alla continuità educativa, e si riduce il tempo necessario per gestire il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Al riguardo si fa notare che non sono state ancora definite né le «Indicazioni nazionali» né le nuove classi di concorso e che, in assenza delle condizioni funzionali alla sua attuazione, un'eventuale accelerazione del processo di riforma genererebbe solo ulteriore disagio all'interno della comunità scolastica e rafforzerebbe il convincimento che la riforma dei Licei ha per obiettivo primario il solo contenimento della spesa;

considerato che il Consiglio di Stato, pur avendo espresso parere favorevole al regolamento, ha rilevato che negli articoli riservati ai singoli percorsi liceali è assente un richiamo alle finalità generali e alla sua identità culturale poiché tali percorsi, salvo quello del liceo scientifico, sono diretti genericamente ad «approfondire conoscenza, abilità e competenza»;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali del 29 ottobre 2009;

preso atto del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

considerato che il Consiglio di Stato ha mostrato perplessità sulla istituzione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, e per la costituzione di un comitato scientifico, poiché detti organismi entrerebbero in conflitto tanto rispetto alla riserva di legge in materia di organizzazione scolastica quanto con il rispetto dell'autonomia scolastica in base alla quale ogni scuola deve poter valutare l'opportunità di istituire tali organi nel loro specifico contesto;

considerato altresì che il Consiglio di Stato ha espresso forti perplessità in merito all'utilizzo di decreti ministeriali non aventi forza normativa, per quanto riguarda la definizione delle indicazioni nazionali inerenti gli ordinamenti, l'articolazione delle cattedre e l'autovalutazione dei percorsi previsti dai regolamenti e che, comunque, ad oggi non sono ancora formalmente definiti i regolamenti con i quali viene disposta la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell'istruzione liceale. Appare quindi del tutto evidente l'impossibilità di avviare la programmazione della nuova offerta formativa in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2010-2011 poiché non si consente alle famiglie una scelta consapevole dell'indirizzo di scuola più consona ai propri figli;

considerato ancora che in assenza delle definitive disposizioni normative le Regioni non possono, nell'ambito delle proprie competenze, definire gli indirizzi di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2010-2011;

tenuto conto che Il Governo stesso aveva, in fase di discussione della legge finanziaria 2010, riconosciuto la validità di tale richiesta accettando un ordine del giorno, presentato dal Partito democratico, che chiedeva di procrastinare di un anno l'entrata in vigore dei regolamenti, esprime

PARERE CONTRARIO

sullo Schema di Regolamento in oggetto.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL DEPUTATO CAPITANIO SANTOLINI

La VII Commissione,
visti gli schemi di decreto del Presidente della Repubblica recante il «Regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei» approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009 e del 12 giugno 2009 (Atto n. 132);
visto l'articolo 64 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2009, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
visti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione formulati nella adunanza del 22 luglio 2009, della Conferenza Stato -Regioni promulgato in data 29 ottobre 2009 e del Consiglio di Stato pervenuto il 13 gennaio 2010;
considerato che i docenti e i dirigenti del sistema educativo italiano non sono stati adeguatamente informati e tanto meno sono stati preparati a supportare una revisione ordinamentale, organizzativa e didattica di tali dimensioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

l'entrata in vigore sia procrastinata all'anno scolastico 2011-2012 per permettere ai docenti un adeguato aggiornamento professionale e a famiglie e studenti di essere correttamente informati sui nuovi percorsi riformati;

l'applicazione riguardi solo il primo anno della scuola secondaria di secondo grado, per procedere gradualmente con un anno di volta in volta;

il testo del documento venga corretto ed integrato con le seguenti modifiche migliorative:

a) rivedere i quadri orari per dare una forte identità ad ogni percorso rafforzando le discipline di indirizzo e l'area giuridico economica.

b) rimodulare il quadro orario del liceo delle scienze umane con riferimento alla possibilità di inserire lo studio di una seconda lingua straniera.

c) rafforzare l'equivalenza qualitativa e quantitativa tra istruzione liceale, tecnica e professionale da ottenere, pur attraverso diverse modalità didattiche, con una attenta dosatura dei piani di studio e l'indicazione di adeguati obiettivi culturali e formativi nei profili in uscita che assicurino l'esplicitazione di un minimo comune denominatore culturale dei diversi percorsi.

d) prevedere passaggi, uscite e rientri tra l'istruzione liceale, tecnica e professionale secondo criteri e procedure in grado di approvarne la compatibilità, l'utilità e la regolarità.